



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**Istituto Comprensivo "Piazza Damiano Sauli"**

P.zza Damiano Sauli n.1 – 00154 ROMA – XIX Distretto Tel. 06 5133298 – Fax 06 51882906

Cod. Fisc. 97712290580 – Cod. Mecc. RMIC8FE00P

Posta elettronica : [RMIC8FE00P@istruzione.it](mailto:RMIC8FE00P@istruzione.it) Posta certificata : [rmic8fe00p@pec.istruzione.it](mailto:rmic8fe00p@pec.istruzione.it)

Circolare n. 155

Roma, 21/05/2020

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

- Ai docenti
- Alle Famiglie degli alunni delle classi Terze  
Scuola Secondaria di I grado
- Al sito web
- Agli atti

Oggetto: Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020

Con l' Ordinanza 9 del 16/05/2020, il Ministero dell'Istruzione ha definito l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato per l'a. s. 2019/2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

Si fornisce di seguito una sintesi esplicativa, per una più agevole disamina dei contenuti:

**Art. 2 (Espletamento dell'esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe)**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno secondo i criteri di cui all'articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato

**Art.3 (Criteri per la realizzazione degli elaborati)**

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio

di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all'articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.

2. La tematica di cui al comma 1:
  - a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell'alunno stesso;
  - b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.
3. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

#### **Art. 4 (Modalità di presentazione degli elaborati)**

- 1- Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all'articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.
- 2- La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.
- 3- Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnici più idonei.
- 4- Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe.

#### **Art. 6 (Modalità e criteri per la valutazione dell'elaborato)**

L'elaborato di cui all'articolo 3 e l'elaborato di cui all'articolo 5 sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.

#### **Art.7 (Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)**

- 1- In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2019/2020.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

- 2- terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 e della presentazione orale di cui all'articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.
- 3- L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
- 4- La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.
- 5- Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.
- 6- Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

#### **Art.8 (Certificazione delle competenze)**

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze.

Con ulteriore apposita circolare, si renderanno note le deliberazioni del Collegio dei Docenti, circa i termini e le modalità di consegna dell'elaborato, i criteri di valutazione dello stesso e della sua presentazione, oltre che il calendario di convocazione di ciascun allievo per la discussione davanti al Consiglio di classe dell'elaborato prodotto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Prof.ssa Filomena Sannino

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93)